

Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 MI.SA (91) 11 del 21/06/1991
Distanze di sicurezza per impianti di distribuzione stradali di g.p.I. per autotrazione.
Chiarimenti.

Testo:

Come è noto gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto sono disciplinati dal D.P.R. 19 gennaio 1971, n° 208 e dai successivi D.P.R. di modifica. Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti intesi a conoscere quali distanze di sicurezza debbano essere osservate tra gli elementi pericolosi dei predetti impianti di distribuzione ed i posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), esistenti nell'ambito delle stazioni di rifornimento, tenendo conto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. 208/71. Al riguardo, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si chiarisce che, in analogia con quanto indicato nella circolare n° 17 dell'11 ottobre 1988, le distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto ed i citati posti di ristoro aventi superficie maggiore di 30 Mt non possono essere inferiori ai 40 m previsti dall'art. 4 lett. b) del D.P.R. 28/79. Restano ovviamente valide le disposizioni contenute negli artt. 25 del D. P. R. 12 gennaio 1971, n° 208 e 2, 3, 4 del D.P.R. 16 gennaio 1979, n°, 28. Si pregano gli Uffici in indirizzo di tener conto di quanto sopra nell'espletamento degli adempimenti di competenza, considerando che la presente disposizione si applica oltre che ai nuovi impianti anche a quelli esistenti.

p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato SPINI